

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Autorizzazione all'uso dell'alcool etilico, distillato dalle eccedenze di vino e da prodotti frutticoli e piante industriali, quale additivo per la produzione della benzina verde

ONOREVOLI SENATORI. - È nota anche in sede nazionale la grave crisi in cui versano i vitivinicoltori per la grande eccedenza di vino invenduto o comunque non utilizzato a fronte delle produzioni annuali.

Alle aumentate rese produttive di uva fanno riscontro sempre maggiori difficoltà di commercializzazione, con la conseguente distillazione forzata dei due terzi della produzione vinicola, tant'è che i magazzini dell'AIMA traboccano di alcool senza sbocchi di mercato.

Si rende quindi necessario ed urgente un organico intervento legislativo che consenta di estrarre dall'alcool l'etanolo perchè venga impiegato come additivo non inquinante della benzina.

È utile ricordare che la CEE, nell'autorizzare e finanziare le varie modalità di distillazione di vino, relative all'annata 1986, ha sottolineato che agevolazioni di questo genere non potranno essere assicurate *sine die* e ha sollevato il problema di trovare al più presto soluzioni e alternative all'attuale regime di aiuti economici comunitari.

Tale situazione desta non poche preoccupazioni tra i produttori, le cooperative e i consorzi vitivinicoli, stante il fatto che le ripercussioni economiche sarebbero assai gravi, soprattutto per le regioni nelle quali la vitivinicoltura rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'economia.

Si aggiunga poi che l'affitto delle capacità per lo stoccaggio dell'alcool ha un costo

medio di lire 6.000 per ettanidro e che esso ha tempi di conservazione che si aggirano mediamente attorno ai quattro anni.

Tenuto conto di questo dato, il costo di estrazione dell'etanolo dall'alcool da vino è certamente di gran lunga inferiore ai costi e tempi di conservazione dell'alcool.

La CEE, recentemente, per limitare gli effetti dell'inquinamento provocato dal traffico automobilistico, ha deciso la eliminazione dalle benzine per autotrazione del tetraetile di piombo e la sua sostituzione con un additivo non inquinante e in tale contesto il Governo francese ha stabilito di autorizzare all'uopo l'uso dell'etanolo ricavato da materie prime agricole, stante che esso ha gli stessi effetti antidetonanti del tetraetile di piombo.

Ora l'etanolo si ottiene dalla distillazione dei cereali e dalla distillazione del vino. Nell'ambito della Comunità economica europea l'utilizzazione di queste produzioni

sarebbe certamente competitiva perchè si ridurrebbe il consumo di petrolio e perchè la stessa Comunità non sarebbe costretta a sostenere le ingenti somme che attualmente spende per i *surplus*.

Ogni Stato europeo, peraltro, potrà uniformarsi alle direttive comunitarie contro l'inquinamento da traffico motorizzato con sostanze e tecnologie diverse.

Stando così le cose, sia per la necessità di tutelare la produzione vinicola trovando ad essa sbocchi positivi, sia nel contempo per l'esigenza di assicurare alla CEE un notevole risparmio di risorse, i proponenti intendono sottoporre all'esame e indi all'approvazione dei senatori il seguente disegno di legge, che disciplina l'utilizzazione dell'alcool etilico, ottenuto dalla distillazione delle eccedenze di vino e da prodotti frutticoli e piante industriali, quale additivo per la produzione della benzina verde (pulita).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

1. In attuazione della direttiva 85/210/CEE, e successive modificazioni, concernente l'abbattimento del contenuto di tetraetile di piombo nelle benzine per auto-trazione e la sua sostituzione con un additivo non inquinante, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre l'impiego di etanolo derivato dall'alcool da vino e da prodotti frutticoli e piante industriali nella misura necessaria al fabbisogno di mercato quale additivo base per la produzione della benzina verde o pulita.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fisserà tempestivamente le modalità di destinazione e di impiego del quantitativo di etanolo di cui all'articolo 1 ai fini produttivi specificati nel medesimo articolo, d'intesa con le imprese interessate operanti nel territorio nazionale.

Art. 3

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, ove si rendesse necessario, eventuali sgravi fiscali sulla vendita della benzina ottenuta ai sensi dell'articolo 1 per mantenerne inalterato il prezzo.